



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 159 del 2/12/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 ottobre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

3) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.95 LND DEL 19/10/2022
(Gara: CITTA DI LENOLA – NUOVO COS LATINA del 16/10/2022 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 110 del 28/10/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe presentato dalla società A.S.D. Città Di Lenola, nel quale chiedeva la riduzione dell'ammenda di Euro 1000,00, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale per espressioni minacciose ed offensive nei confronti della terna arbitrale, minacce di natura discriminatoria nei confronti di un assistente arbitrale e lancio di petardi fuori dallo stadio.

A detta della società Città Di Lenola, l'insulto di natura sessista, apertamente e pubblicamente condannato dalla stessa con vari mezzi, è stato frutto di un episodio isolato, singolo ed estemporaneo a seguito di una decisione arbitrale, e non come descritto nel referto di gara protratto nel tempo per più di 10 minuti.

Chiedeva, altresì, come sia stato possibile indicare con certezza che la donna "autrice" degli insulti fosse madre dei giocatori della società, non avendo questa alcun segno o simbolo che l'avesse riconosciuta come tale.

In ogni caso, di certo, non ritiene che possa imputarsi la responsabilità in capo alla società, con la conseguente pesante ammenda.

Altresì, relativamente all'esplosione dei petardi, il fatto è avvenuto fuori dallo stadio e non controllabile dalla società.

La società Città Di Lenola chiedeva dunque l'annullamento dell'ammenda e/o in subordine la riduzione della stessa.

Esaminati attentamente gli atti ufficiali, anche alla luce dei documenti depositati, si ritiene che gli insulti non si possono ritenere di natura discriminatoria.

Gli insulti, infatti, devono essere degradati a parole offensive e minacciose nei confronti dell'assistente arbitrale.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 600,00.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 2 dicembre 2022
--

IL SEGRETARIO

Claudio Gaieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli